

## NOTA BREVE IN MERITO ALLE NOVITÀ CONCERNENTI LE COOPERATIVE DI COMUNITÀ NEL LAZIO

### PREMESSA

Con Delibera della Giunta della Regione Lazio n. 38 del 19 luglio 2022 è stato istituito l'Albo regionale delle Cooperative di Comunità ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3 marzo 2021, n. 1, nonché l'approvazione delle Linee Guida per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo medesimo.

Si tratta di un passo in avanti molto importante ai fini della pianificazione delle attività di promozione delle Cooperative di Comunità nel Lazio, soprattutto da parte delle Organizzazioni cooperativistiche, attività che comunque non potranno che assecondare ed accompagnare l'iniziativa dei cittadini.

### BREVE ILLUSTRAZIONE DELLA NOZIONE DI COOPERATIVA DI COMUNITÀ

#### Obiettivi generali:

Secondo la Legge della Regione Lazio 3 marzo 2021, n. 1, le Cooperative di Comunità hanno come obiettivo la produzione di **vantaggi a favore di una comunità territoriale**, alla quale i soci promotori appartengono, attraverso iniziative finalizzate allo sviluppo economico, alla coesione e alla solidarietà sociale, rafforzando il sistema produttivo e valorizzando le risorse e le vocazioni territoriali delle comunità locali.

Le Cooperative di Comunità devono avere **sede nel territorio regionale**. Possono essere qualificati quali Cooperative di Comunità anche i Consorzi cooperativi aventi una base sociale formata per il 100 per cento da Cooperative di Comunità, ancorché operanti in diversi aree o ambiti territoriali della Regione.

Con le Cooperative di Comunità si intende contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico, criticità ambientali.

La Legge esplicita in modo chiaro quali sono le **aree territoriali** dove le Cooperative di Comunità dovranno prevalentemente operare:

- 1) aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento ovvero zone caratterizzate da condizioni di disagio socio-economico e di criticità ambientale;
- 2) particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali.

La popolazione residente è chiamata a svolgere un ruolo da protagonista partecipando alla gestione dei beni o dei servizi collettivi e allo sviluppo di attività economiche volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla

riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e di nuove opportunità di reddito<sup>1</sup>.

Di fondo c'è lo scopo di integrare e valorizzare i soggetti più fragili della comunità territoriale con attività in grado di recare benessere ai soggetti disagiati sul piano psicofisico, economico, sociale, ambientale, favorendo lo sviluppo e agevolando il loro diritto al lavoro, la trasmissione di esperienze intergenerazionali all'interno della comunità e sostenendo i lavoratori con disabilità, a beneficio di tutta la filiera attiva nel territorio e della cultura inclusiva della comunità.

### Profili dei soci delle Cooperative di Comunità:

Possono essere soci delle Cooperative di Comunità le persone fisiche che risiedono ovvero che operano con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento ovvero le persone giuridiche, i soggetti e le Organizzazioni che hanno sede nel medesimo territorio o che in esso operano con carattere di continuità.

Lo statuto della Cooperativa dovrà delimitare con precisione l'ambito territoriale di operatività della Cooperativa e i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla propria comunità o territorio.

I soci possono partecipare in qualità di soci lavoratori (in tal caso prestano attività lavorativa) o di soci utenti (in tal caso ricevono dalla cooperativa beni e servizi). I soci possono essere anche persone giuridiche, comprendendo in tal caso imprenditori individuali o società che possono conferire i loro prodotti o i servizi alla cooperativa (e

---

<sup>1</sup> Tra le attività che le Cooperative di Comunità possono svolgere vi sono quelle indicate dall'articolo 2 del d.lgs 112/2017 per le imprese sociali: a) interventi e servizi sociali; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie; d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo Settore; n) cooperazione allo sviluppo; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate secondo la disciplina comunitaria; q) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) microcredito; t) agricoltura sociale; u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Oltre queste tipologie di attività, la Giunta regionale può individuare ulteriori attività e servizi per la comunità e per il territorio.

quindi alla comunità), così come possono ricevere dalla Cooperativa servizi che si riverberino in favore della comunità stessa.

## L'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ E LE RELATIVE LINEE GUIDA

L'Albo regionale delle Cooperative di Comunità è istituito presso la "Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le attività produttive e la Ricerca" (di seguito Direzione regionale) e le attività connesse all'iscrizione delle Cooperative di Comunità e alla sua tenuta sono gestite da un organismo inter-direzionale<sup>2</sup>.

Ai fini della iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative di Comunità, la Regione procederà alla verifica del possesso dei requisiti che identificano il modello cooperativo, la loro iscrizione all'Albo nazionale delle Cooperative e il rispetto delle norme regionali concernenti la definizione, l'ambito di applicazione, lo scambio mutualistico perseguito e le categorie di soci.

Il soggetto richiedente l'iscrizione all'Albo dovrà trasmettere la documentazione da cui si ricavi la natura della Cooperativa di Comunità, ed in particolare:

- l'atto costitutivo;
- documento attestante la sede legale e/o operativa nel **territorio di riferimento**: a) aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero zone caratterizzate da condizioni di disagio socioeconomico e di criticità ambientale; b) contesti particolari, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzate da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali;
- la necessaria presenza nella compagine di persone fisiche residenti ovvero che operino con carattere di continuità nel territorio di riferimento;
- la necessaria presenza nella compagine sociale delle persone fisiche o degli enti, le cui attività siano direttamente riconducibili alle finalità perseguite dalla Cooperativa di Comunità e che abbiano le capacità tecniche ed economiche per realizzarle;
- la presenza di adeguate risorse tecniche ed economiche in relazione agli scopi da perseguire.

A differenza della norma regionale, la quale - come già detto - prevede la possibilità che i soci siano persone fisiche o persone giuridiche (di varia natura), sempreché abbiano residenza o sede ed operino con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento della Cooperativa, la previsione contenuta nelle Linee Guida entra nel dettaglio riferendosi esclusivamente - per ciò che riguarda le persone giuridiche - agli Enti del Terzo Settore e agli Enti pubblici che abbiano una sede nel territorio di riferimento della Cooperativa e che si obblighino a supportare la stessa

---

<sup>2</sup> Tale Organismo è costituito dal Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca; dal Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione sociale; dal Direttore dell'Agenzia Spazio Lavoro; dal Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro.

mediante conferimenti di capitale, contributi economici o finanziari o con l'offerta di opportunità di lavoro o di servizi a favore della Cooperativa o dei suoi soci. Si tratta probabilmente di una specificazione a maggiore precisione che non esclude la presenza nella compagine sociale di imprese private.

Altro requisito fondamentale per l'iscrizione è il divieto per le Cooperative di Comunità di distribuire utili di esercizio tra i soci.

Ai fini dell'iscrizione nell'Albo Regionale il legale rappresentante della Cooperativa di Comunità presenta istanza alla Direzione regionale, con la quale attesta una serie di elementi<sup>3</sup>.

L'istanza di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- b) relazione dettagliata sull'attività già svolta, o se in attività da meno di un anno, relazione articolata sull'attività che la Cooperativa intende svolgere;
- c) copia del libro soci;
- d) copia dello Statuto.

La Direzione regionale, al termine della verifica, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della istanza, provvedendo alla relativa pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza di iscrizione all'Albo sarà respinta con provvedimento adottato dalla medesima Direzione regionale.

Le Cooperative di Comunità iscritte all'Albo devono dimostrare annualmente il possesso dei requisiti previsti mediante invio di documentazione<sup>4</sup>. La verifica delle condizioni necessarie per l'ammissibilità dell'operato delle Cooperative di Comunità è demandata agli organi di vigilanza competenti, cioè del Ministero dello sviluppo economico o delle Organizzazioni di rappresentanza della cooperazione.

Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Direzione regionale diffida la Cooperativa di Comunità a ripristinare lo stato

---

<sup>3</sup> Si tratta di a) Estremi dell'atto costitutivo e data dell'ultima modifica dello statuto; b) Codice fiscale e numero di Partita Iva; c) Numero di iscrizione al Registro delle imprese; d) Sede legale e/o operativa nel territorio di riferimento della Cooperativa di Comunità risultante dal Certificato CClA; e) Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali; f) Certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare o attuare l'attività; g) Attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali ed applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle Associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative; h) Attestazione che la Cooperativa non abbia in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento; i) Attestazione di non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

<sup>4</sup> Le Cooperative di Comunità devono infatti trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno: a) copia dell'ultimo bilancio approvato ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; b) dichiarazione del Legale Rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo; c) rapporto annuale dell'attività svolta. La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall'Albo.

preesistente entro 180 giorni dalla data dell'invito ad adempiere. In caso di inottemperanza la Direzione regionale dispone la cancellazione dall'Albo Regionale con provvedimento motivato, da pubblicare sul BURL.

## **CONTRIBUTI E INCENTIVI IN FAVORE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ<sup>5</sup>**

### Contributi di parte corrente e in conto capitale o di incentivi per la creazione di nuova occupazione:

La Giunta regionale deve compiere un ultimo passo prima di completare la disciplina sulle Cooperative di Comunità nel Lazio. Infatti, deve deliberare le modalità e i criteri di ammissibilità dei contributi e degli incentivi dedicati a tali Cooperative. Si tratta di contributi di parte corrente e in conto capitale o di incentivi per la creazione di nuova occupazione che la Regione concederà previo avviso pubblico e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

### Utilizzo delle aree e dei beni immobili inutilizzati:

Una misura che non richiede un ulteriore intervento normativo da parte della Regione e che quindi può essere applicata dalle Cooperative di Comunità iscritte all'Albo regionale è quella relativa all'**utilizzo delle aree e dei beni immobili inutilizzati**.

Infatti, la Regione e gli Enti dipendenti possono concedere, per finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, l'utilizzo delle aree o dei beni immobili suddetti alle Cooperative di Comunità, previa stipula di un apposito atto. Tale misura può essere applicata anche dagli **Enti locali**, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, e dalle **Aziende e dagli Enti del servizio sanitario** secondo le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Ciò potrà essere concesso previo espletamento di procedure di evidenza pubblica e sulla base di una proposta presentata da parte delle cooperative di comunità relativamente all'uso delle aree o dei beni immobili inutilizzati.

5

### Ulteriori misure:

Infine, vi sono ulteriori misure che la Regione può mettere in campo al fine di favorire la partecipazione delle Cooperative di Comunità nell'individuazione e nell'attuazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi di interesse pubblico o di utilità sociale. Infatti, nel rispetto e nei limiti posti dalla normativa vigente in materia:

- promuove forme di raccordo delle attività delle Cooperative di Comunità con quelle delle Amministrazioni Pubbliche, attraverso l'adozione di **appositi schemi di convenzioni tipo** ovvero attraverso **la co-programmazione e co-progettazione** prevista dal Codice del Terzo Settore;
- favorisce, d'intesa con gli Enti locali, la partecipazione della Cooperazione di Comunità alla **gestione dei beni comuni** mediante: 1) la promozione di azioni volte a

<sup>5</sup> L'art. 10 della Legge regionale 1/2021 prevede l'istituzione del "Fondo per il sostegno delle cooperative di comunità - parte corrente" e del "Fondo per il sostegno delle cooperative di comunità - parte in conto capitale", le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, per la parte corrente e a euro 200.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, per la parte in conto capitale.

favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali; 2) il sostegno e il coinvolgimento delle Cooperative di Comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;

- promuove il ruolo delle Cooperative di Comunità nell'attuazione di **politiche attive del lavoro** sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti accreditati per i servizi per il lavoro;

- individua i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento alle stesse, di **lavori e/o servizi**;

- può mettere a disposizione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, edifici o aree non utilizzate per favorire la costituzione di Cooperative di Comunità e per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla legge e promuovere, presso le altre Amministrazioni Pubbliche, l'impiego del patrimonio immobiliare per le medesime finalità;

- mette in atto gli strumenti necessari per sostenere all'interno delle Cooperative di Comunità il **ruolo dell'agricoltore** nei Comuni con meno di cinquemila abitanti come "custode del paesaggio" al fine di perseguire le finalità del sostegno alla permanenza degli imprenditori agricoli e delle popolazioni residenti, contrastando l'abbandono dei paesaggi rurali attraverso il censimento; del monitoraggio, del recupero conservativo e della promozione dell'architettura e del patrimonio rurale tradizionale ai fini della valorizzazione turistico-ricreativa delle località rurali.